



Legge federale sul programma d'impulso per l'ammodernamento delle aziende alberghiere nelle località di vacanza stagionali

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 103 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Art. 1 Obiettivo

¹ La Confederazione promuove l'ammodernamento di aziende alberghiere esemplari dal punto di vista energetico, situate in località di vacanza stagionali. Questa promozione si configura sotto forma di contributi a fondo perso per progetti d'investimento, concessi nel quadro di un programma d'impulso.

² L'attuazione del programma d'impulso compete alla Società svizzera di credito alberghiero (SCA).

Art. 2 Limitazione alle località di vacanza stagionali

La concessione dei contributi a fondo perso è limitata alle aziende alberghiere che rientrano nella zona d'impatto territoriale della legge federale del 6 ottobre 2006³ sulla politica regionale.

Art. 3 Condizioni per la concessione dei contributi

¹ I contributi a fondo perso sono concessi esclusivamente ai progetti d'investimento economicamente redditizi.

RS

- 1 RS 101
- 2 FF 20XX ...
- 3 RS 901.0

² Nel caso di progetti d'investimento relativi a edifici la cui autorizzazione edilizia è stata rilasciata dopo il 31 dicembre 1991, gli edifici devono:

- a. essere stati costruiti almeno 20 anni prima; e
- b. rispondere a standard energetici esemplari.

³ Nel caso di progetti d'investimento relativi a edifici la cui autorizzazione edilizia è stata rilasciata entro il 31 dicembre 1991, gli edifici devono:

- a. rispondere a standard energetici esemplari; oppure
- b. rientrare nelle classi definite dal Consiglio federale all'articolo 4 lettera b.

⁴ L'azienda alberghiera può ricevere contributi a fondo perso per un unico progetto d'investimento.

⁵ I contributi a fondo perso possono essere concessi anche alle aziende alberghiere che beneficiano di un mutuo per il progetto d'investimento in base alla legge federale del ...⁴ sulla promozione del settore alberghiero o alla legge federale del 6 ottobre 2006⁵ sulla politica regionale.

Art. 4 Prova del rispetto di standard energetici esemplari

Lo standard energetico deve essere comprovato dal Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE). Il Consiglio federale stabilisce:

- a. quali classi corrispondono a uno standard energetico esemplare;
- b. a quali classi deve corrispondere lo stato degli edifici la cui autorizzazione edilizia è stata rilasciata entro il 31 dicembre 1991 e che non rispondono a standard energetici esemplari.

Art. 5 Costi d'investimento computabili

¹ Sono computabili come costi d'investimento per la concessione di contributi a fondo perso i costi per il rinnovamento di immobilizzazioni materiali necessarie al funzionamento dell'azienda alberghiera; sono esclusi i costi per il rinnovamento dei componenti energetici.

² I costi d'investimento per i componenti per i quali si richiedono sussidi federali da altri settori politici devono essere dedotti dai costi d'investimento computabili.

Art. 6 Importo e calcolo dei contributi a fondo perso

I contributi a fondo perso ammontano a:

- a. non più del 30 per cento dei costi d'investimento computabili, ma non meno di 100 000 franchi e non più di 1,2 milioni di franchi, per gli edifici di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3 lettera a;

⁴ RS ...

⁵ RS 901.0

- b. non più del 15 per cento dei costi d'investimento computabili, ma non meno di 100 000 franchi e non più di 600 000 franchi, per gli edifici di cui all'articolo 3 capoverso 3 lettera b.

Art. 7 Concessione di contributi

¹ Non esiste alcun diritto all'ottenimento di contributi a fondo perso.

² La SCA si pronuncia sulla concessione dei contributi a fondo perso mediante decisione.

Art. 8 Obbligo di utilizzare l'edificio come azienda alberghiera

¹ L'edificio beneficiario deve continuare a essere utilizzato come azienda alberghiera per i 15 anni successivi alla concessione dei contributi a fondo perso. L'obbligo perdura anche se durante il periodo in questione la proprietà dell'edificio viene trasferita, in particolare per effetto di vendita, eredità o donazione. Il destinatario dei contributi a fondo perso deve informare la SCA del trasferimento dell'edificio.

² Nel caso di un cambiamento relativo alla destinazione d'uso dell'edificio, il destinatario dei contributi a fondo perso deve restituirli pro rata temporis come disposto dall'articolo 29 della legge del 5 ottobre 1990⁶ sui sussidi. Deve altresì informare la SCA del cambiamento relativo alla destinazione d'uso.

Art. 9 Obbligo d'informazione

¹ Chi richiede contributi a fondo perso deve fornire alla SCA le informazioni necessarie per la valutazione del progetto d'investimento e per l'elaborazione della domanda, in modo che la SCA possa procedere a una verifica.

² Chiunque abbia ricevuto contributi a fondo perso deve confermare alla SCA ogni anno, per 15 anni, l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 8 e fornire le informazioni necessarie.

Art. 10 Vigilanza

La SCA vigila sui progetti d'investimento sostenuti.

Art. 11 Compiti dell'associazione CECE

L'associazione CECE assicura che le caratteristiche specifiche di una data azienda alberghiera possano essere riportate nel certificato CECE e si occupa della formazione di esperti in questo ambito.

⁶ RS 616.1

Art. 12 Finanziamento e costi d'esecuzione

¹ La Confederazione mette a disposizione della SCA i mezzi destinati al programma d'impulso nell'ambito dei crediti approvati. La SCA tiene un conto settoriale.

² La Confederazione rimborsa alla SCA e all'associazione CECE i costi da esse sostenuti per lo sviluppo e l'esecuzione del programma d'impulso.

³ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca stipula un contratto con la SCA e l'associazione CECE, stabilendo quali costi d'esecuzione possono essere computati e quando devono essere pagati.

Art. 13 Vigilanza e valutazione

¹ La Confederazione vigila sull'attuazione del programma d'impulso conformemente all'articolo 22 della **legge federale del ...⁷** sulla promozione del settore alberghiero.

² La Segreteria di Stato dell'economia assicura la valutazione del programma d'impulso.

Art. 14 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 15 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Fatto salvo il capoverso 4, la presente legge si applica per 25 anni dall'entrata in vigore.

⁴ Gli articoli 1–7, 11 e 12 si applicano per 10 anni dall'entrata in vigore.